

“BANDO PER LA SICUREZZA” DELLE PICCOLE IMPRESE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI

2026

ART.1 - FINALITA'

Il presente intervento è rivolto all'istituzione, da parte della Camera di Commercio di Modena e dei Comuni aderenti, di un Fondo provinciale per la Sicurezza a disposizione delle **piccole imprese** che intendano dotarsi di sistemi di sicurezza, per affrontare il problema della microcriminalità.

I contributi sono rivolti agli interventi che le imprese sostengono nel corso del 2026.

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI

Possono presentare domanda sul presente intervento le **piccole imprese** esercenti attività economiche, iscritte al Registro Imprese, con sede legale o unità locale operativa in provincia di Modena, che **non abbiano** ottenuto la liquidazione del **contributo** Fondo Sicurezza almeno una volta negli ultimi tre anni (**2023, 2024 e 2025**), in riferimento alla stessa localizzazione.

Si precisa che per **piccola impresa**, secondo la definizione comunitaria, s'intende quella che occupa meno di 50 addetti e che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Si precisa inoltre che **non potranno essere finanziati impianti di sicurezza finalizzati a proteggere esclusivamente le abitazioni**.

Più precisamente verranno finanziate in via prioritaria le imprese che esercitano **attività in posto fisso e aperte al pubblico, le imprese agricole e le imprese di trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente** che, nello svolgimento dell'attività principale o secondaria, rientrino nei seguenti codici Ateco:

ATECO 2025	Descrizione attività 2025
01.13	Coltivazione di ortaggi, meloni, radici e tuberi
01.19	Coltivazione di altre colture agricole non permanenti
01.21	Coltivazione di uva
01.24	Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
01.25	Coltivazione di altri alberi da frutto, frutti di bosco e frutta in guscio
01.4	Allevamento di animali

10.51.2	Produzione dei derivati del latte
10.61	Lavorazione delle granaglie
10.71	Produzione di pane; produzione di prodotti di pasticceria freschi
10.73	Produzione di prodotti farinacei
10.84	Produzione di condimenti e spezie
11.02	Produzione di vini da uve
30.92	Fabbricazione di biciclette e veicoli per disabili
32.1	Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi
47.8	Commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli e relative parti e accessori
95.3	Riparazione e manutenzione di autoveicoli e motocicli
46.48	Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
46.82.21	Attività di compro oro
Dal 47.11 al 47.79	Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto
49.32	Trasporto non di linea di passeggeri su strada
Dal 55.10 al 56.30 Esclusi i codici dal 56.12 al 56.22	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
74.20.2	Attività di sviluppo e stampa e altre attività fotografiche
79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
82.99.1	Richiesta certificati e disbrigo pratiche
85.53.0	Attività di scuole guida
Dal 93.11 al 93.13	Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
93.29.1	Gestione di piste e sale da ballo
93.29.99	Altre attività varie di intrattenimento e divertimento n.c.a.
95.25.0	Riparazione e manutenzione di orologi e gioielli
96.10.2	Lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce forniti da lavanderie e tintorie non industriali
96.2	Servizi di parrucchieri e barbieri, trattamenti di bellezza, centri benessere e attività simili
96.3	Servizi funerari e attività connesse
96.23	Servizi dei centri per il benessere fisico, sauna e bagno di vapore

Si precisa che le imprese che esercitano **attività non rientranti nei codici Ateco sopra elencati** potranno partecipare al bando, ma verranno finanziate solo dopo che saranno state finanziate tutte le imprese ammissibili, secondo le priorità di cui all'art. 9.

Le imprese richiedenti, **dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo**, dovranno possedere i seguenti requisiti, **a pena di esclusione**:

- 1) essere iscritte al Registro delle Imprese ed **esercitare un'attività economica al momento della presentazione della domanda**. Anche le unità locali presso le quali si intende installare l'impianto di sicurezza ovvero presso le quali verrà svolta l'attività di sorveglianza, dovranno essere già state **denunciate al Registro Imprese** al momento della presentazione della domanda ed essere operative per lo svolgimento di un'attività economica (non saranno quindi ammessi, ad esempio, gli uffici, i magazzini, i depositi, le sale mostre);
- 2) rientrare nei parametri di **piccola impresa** sopra indicati;
- 3) essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Si precisa che non verrà considerato irregolare il diritto annuale non versato ma oggetto di possibile ravvedimento operoso ai sensi del art. 13 D.lgs. 472/97; prima della liquidazione del contributo il diritto annuale dovrà comunque essere regolare;
- 4) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti (il DURC verrà richiesto sia in fase di istruttoria che in fase di rendicontazione);
- 5) per gli impianti di **tipologia a) e b) – videosorveglianza a circuito chiuso**, rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- 6) essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- 7) non trovarsi in stato di liquidazione (anche volontaria), di fallimento, non aver presentato domanda di concordato o non trovarsi in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- 8) non avere protesti a proprio carico;
- 9) non aver subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 10) i legali rappresentanti o gli amministratori del soggetto proponente la domanda di contributo, non dovranno aver subito condanna, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- 11) non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Modena, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

12) **aver stipulato**, a norma dell'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 (recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), **contratto assicurativo a copertura dei danni** (causati da calamità naturali ed eventi catastrofali) ai beni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile.

Come anche chiarito dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 155/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2024), l'oggetto della copertura assicurativa riguarda i seguenti beni:

Immobilizzazioni materiali:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinario;
- attrezzature industriali e commerciali.

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo di cui sopra **gli imprenditori agricoli** di cui all'art. 2135 c.c. (come previsto dall'art. 1, co. 1, lett. a) del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 comma 2 e 16 comma 2 del decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (c.d. D.L. Milleproroghe 2025) è prevista una **proroga al 31/3/2026** dell'obbligo di cui sopra per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le imprese turistico-ricettive.

Art. 3 - REGIME D'AIUTO

I contributi alle imprese si intendono concessi in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti UE n. 2831 del 13 dicembre 2023 e Regolamento UE n. 3118 del 10/12/2024 e del Regolamento UE n. 717 del 27/6/2014 relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare nell'arco di tre anni l'importo di € 300.000,00 (regolamento 2831/2023) e di 50.000,00 € per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli (regolamento UE 3118/2024); mentre non può superare nei tre esercizi finanziari (quello in corso e i due precedenti) 40.000,00 € per le imprese della pesca ed acquacoltura (regolamento UE n. 717/2014 prorogato al 31/12/2029).

Il rispetto dei suddetti massimali verrà verificato tenendo conto degli aiuti già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma da tutte le imprese che eventualmente insieme ad esso costituiscono un'impresa unica.

L'art. 2 par. 2 dei diversi regolamenti de minimis chiarisce che l'"impresa unica" è costituita dall'insieme delle imprese fra le quali intercorre almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

L'aiuto concesso **non è cumulabile** con altri interventi pubblici agevolativi aventi ad oggetto le stesse spese.

ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo sul Fondo di Sicurezza:

- a) sistemi di videoallarme antirapina – configurati secondo i requisiti tecnici indicati nel capitolo di cui al Protocollo d'intesa siglato il 14 luglio 2009 tra il Ministero dell'Interno, Confcommercio e Confesercenti, rinnovato il 12 novembre 2013, il 12 dicembre 2019 e il 22 febbraio 2024 in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
- b) sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;
- c) altri sistemi passivi quali casseforti, porte e serrande blindate, antitaccheggio, inferriate, vetri antisfondamento, dispositivi di illuminazione notturna interni ed esterni installati allo scopo di consentire la vista dell'interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di eventuali intrusi, sistemi integrati di verifica, contabilizzazione e stoccaggio denaro;
- d) contratti stipulati con Istituti di vigilanza per la sorveglianza dei locali aziendali (sono ammessi i canoni del servizio a partire dal **1° gennaio 2026**).

Per le tipologie a), b) e c) è ammissibile solo l'acquisto di beni nuovi e per tutte le tipologie è prevista una **spesa minima di € 1.000,00, iva esclusa**.

Per **nuovo impianto** si intende un impianto dotato di tutti i suoi componenti.

Rientrano pertanto nella **tipologia a)** antirapina solo gli impianti che comprendono l'acquisto di videoregistratore, delle telecamere digitali e del pulsante antirapina, mentre è possibile utilizzare al posto del monitor strumenti già in uso quali pc o smartphone; rientrano nella **tipologia b)** videosorveglianze a circuito chiuso solo gli impianti che prevedono la presenza di videoregistratore e telecamere, mentre è possibile utilizzare al posto del monitor strumenti già in uso quali pc o smartphone; rientrano nella tipologia b) antintrusione impianti che comprendono la centrale, i sensori e la sirena. **Nel caso in cui manchi uno di questi elementi saranno considerati adeguamenti e pertanto ritenuti non ammissibili.**

Solo per gli impianti di **tipologia a) e b) videosorveglianza a circuito chiuso** sono ammissibili anche le **spese di consulenza** sostenute in vista dell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Le spese devono essere sostenute dall'1/1/2026 al 31/12/2026.

Art. 5 – FORNITORI E SPESE NON AMMISSIBILI

I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari della presente agevolazione.

Inoltre, un fornitore di beni e/o servizi non può trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con l'impresa beneficiaria.

Spese non ammissibili:

1. per le tipologie a), b) e c), spese relative all'acquisto dei beni usati;
2. per tutte le tipologie di interventi, spese ricomprese in fatture il cui valore imponibile complessivo è inferiore a € 1.000,00, iva esclusa;
3. spese per impianti non dotati di tutti i componenti previsti all'art. 6;
4. contratti di leasing o teleleasing ed ogni altra modalità di acquisizione del bene diversa dall'acquisto; è escluso il noleggio
5. interventi di edilizia.

ART. 6 - MODALITA' E LIMITI DEL CONTRIBUTO

Il contributo è fissato nella misura del 40% della spesa ammissibile fino ad un massimo di:

- **2.400,00** euro per i sistemi di cui all'art. 4 lettera a)
- **960,00** euro per i sistemi di cui all'art. 4 lettere b), c) e d)

di cui il 100% a carico della Camera di Commercio.

Nel caso di Comuni aderenti all'iniziativa, il contributo complessivo aumenterà dal 40% al 50% della spesa fino ad un massimo di:

- **3.000,00** euro per i sistemi di cui all'art. 4 lettera a)
- **1.200,00** euro per i sistemi di cui all'art. 4 lettere b), c) e d)

con onere massimo rispettivamente di 600,00 e 240,00 euro a carico del Comune.

In tal caso la ripartizione delle quote a carico degli Enti sarà la seguente: Camera di Commercio 80% e Comune 20%.

Tali somme non sono comprensive dell'**eventuale premialità** di **€ 250,00** che verrà riconosciuta alle **imprese in possesso del rating di legalità**.

Nel caso di impresa plurilocalizzata, essa potrà beneficiare di **un solo contributo per la sede legale o per una delle unità locali di cui dispone**.

Ogni impresa potrà presentare **una sola domanda per una sola tipologia** di cui all'art. 4.

ART. 7 - COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO SICUREZZA

Il Fondo è costituito dalle risorse della Camera di Commercio e dalle risorse degli altri Comuni modenesi aderenti all'iniziativa.

La Camera di Commercio si impegna alla gestione amministrativa dell'intervento nei confronti delle imprese beneficiarie e delle Amministrazioni comunali aderenti. Ciò comporta che i Comuni che manifestano interesse per l'iniziativa attribuiscano la propria quota di adesione al Fondo a favore della Camera di Commercio, la quale provvede alla ricezione delle domande di contributo, all'istruttoria delle stesse e all'erogazione dei contributi ai beneficiari.

ART. 8 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa. Le domande sono soggette ad imposta di bollo di € 16,00 da assolvere in modo virtuale.

L'invio telematico dovrà avvenire mediante la piattaforma ReStart <https://restart.infocamere.it/>. **Tale invio potrà essere effettuato anche da un intermediario.**

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'irricevibilità della domanda.

Sul sito internet camerale www.mo.camcom.it, alla voce Promozione – Contributi camerali, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Per partecipare al presente bando occorre inviare, **a pena di esclusione**:

- 1) il **modello** generato dalla piattaforma **ReStart** dal titolo "richiesta di contributo", che ha **solo una funzione informatica**;
- 2) il **modello di domanda** disponibile sul sito camerale, che deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante **a pena di esclusione**, e che corrisponde all'**effettiva domanda di contributo**;
- 3) i preventivi di spesa o le fatture già emesse **a partire dal 1° gennaio 2026**;
- 4) solo per la tipologia di cui all'art. 4 lettera d) **i contratti di attivazione del servizio di vigilanza**.

Le domande di contributo dovranno essere inviate, esclusivamente in modalità telematica, a partire **dalle ore 14,00 di lunedì 2 febbraio 2026** fino alle **ore 20,00 di lunedì 30 novembre 2026**.

La Camera si riserva di chiudere anticipatamente il bando in caso di esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 9 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E COMUNICAZIONE DEL CODICE CUP

Le domande verranno valutate in ordine cronologico e con cadenza mensile verrà adottato un atto di concessione dei contributi.

Dopo ogni atto di concessione l'ufficio competente invierà tramite PEC alle imprese beneficiarie la notifica della concessione del contributo e l'indicazione del codice CUP. Tramite PEC verranno comunicate anche le esclusioni dal contributo.

Il contributo verrà assegnato **con priorità** alle domande relative **alla tipologia a) impianti di videoallarme antirapina** collegati in video alle Forze dell'Ordine presentate da imprese rientranti nei codici ateco di cui all'art. 2 (punti 15), a seguire verranno ammesse le domande relative ad altre tipologie di impianti presentate da imprese di cui all'art. 2 (punti 10), poi verranno ammessi gli impianti tipologia a) installati da imprese non rientranti nell'elenco dell'art. 2 (punti 5) e infine le altre tipologie di impianti installati da imprese non rientranti nell'art. 2 (punti 0), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande telematiche.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale,

affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda possano essere gestite con modalità telematica.

La Camera di Commercio provvederà altresì a trasmettere ai Comuni aderenti l'elenco delle domande ammesse ed ogni altra informazione relativa all'andamento dell'iniziativa.

ART. 10 – RENDICONTAZIONE

I soggetti beneficiari dovranno inviare la rendicontazione, **esclusivamente in modalità telematica**, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa **entro e non oltre il termine assegnato (30 gg dalla comunicazione del CUP)**.

L'invio telematico deve avvenire mediante la piattaforma Restart:
<https://restart.infocamere.it/>

La rendicontazione dovrà essere così composta:

- 1) il **modello di richiesta rendicontazione** con valenza puramente informatica;
- 2) una **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa in cui siano indicate le fatture con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- 3) copia delle **fatture** di acquisto; tali documenti, per essere ammissibili, **dovranno riportare il Codice Unico del Progetto C.U.P.** comunicato al beneficiario dall'Ente camerale in sede di concessione del contributo. In caso di fatture emesse prima di tale comunicazione, l'impresa beneficiaria dovrà provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP secondo le modalità fornite dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 438/2020. I **beni o i servizi di cui all'art. 4 dovranno risultare interamente pagati**;
- 4) copia delle **quietanze di pagamento** delle suddette fatture, secondo le seguenti modalità:
 - **bonifico bancario** (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico contenente l'indicazione del codice TRN, etc. ovvero, in alternativa, con l'estratto conto, su carta intestata dell'Istituto bancario, dal quale risulti il relativo addebito in conto corrente;
 - **ricevuta bancaria** (RI.BA): pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'Istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - **bancomat**: pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'Istituto bancario da cui si desuma il relativo addebito;
 - **carta di credito aziendale**: pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito.

Non saranno ammesse spese effettuate in contanti, tramite assegni o carte prepagate.

- 5) solo per le tipologie di cui all'art. 4 lettere a) e b) copia della **dichiarazione di conformità** di avvenuta installazione del sistema di sicurezza a regola d'arte, in applicazione delle norme tecniche UNI, CEI, ISO o altre di riferimento, ove tale dichiarazione di conformità sia obbligatoria per legge;
- 6) solo per gli impianti di videoallarme antirapina di cui all'art. 4 lettera a) **le due attestazioni** di avvenuto collegamento dell'impianto di sicurezza ai server installati presso la **Questura ed i Carabinieri**.

Il mancato rispetto dei termini previsti per la rendicontazione degli investimenti sarà causa di decadenza dal beneficio concesso.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse incompleta, la Camera si riserva di chiedere integrazioni, che l'impresa dovrà fornire entro massimo 10 gg.

Nel caso in cui venissero rendicontate spese relative ad una tipologia d'impianto diversa da quella ammessa a contributo, si procederà alla revoca del contributo.

La Camera di Commercio di Modena provvederà all'adozione dell'atto di liquidazione del contributo entro 30 giorni dalla presentazione completa della documentazione richiesta.

Nel caso in cui a seguito di rinunce, revoche o decadenze si dovessero liberare risorse, la Camera di Commercio provvederà a **scorrere la graduatoria** delle imprese inizialmente ammesse con riserva fino ad esaurimento delle risorse ed invierà la relativa comunicazione di concessione del contributo. I nuovi beneficiari ammessi dovranno presentare l'opportuna **rendicontazione entro 30 gg** dalla comunicazione di concessione del contributo e del codice CUP.

La Camera di Commercio potrà richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, ed applicherà, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerale, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/04/2009, come successivamente modificato ed integrato.

ART. 11 - CONTROLLI E REVOCHE

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche a campione, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione del contributo e la conformità degli interventi realizzati rispetto all'investimento ammesso a contributo.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni ci si atterrà a quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 17 dell'1/12/2015, come successivamente modificato ed integrato.

In caso di esito negativo dei controlli, il contributo sarà revocato d'ufficio e verrà attivata la procedura per il recupero delle somme eventualmente già erogate.

ART. 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza totale dal contributo concesso:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;

- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, **un investimento minimo effettivo non inferiore al 70%** delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 6;
- d) a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque **prima della presentazione della rendicontazione** delle spese sostenute, **eventuali variazioni** relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo pec: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it. Non saranno accolte le richieste di variazione a fronte di nuove spese già sostenute.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Vice Segretario Generale, avv. Massimiliano Mazzini.

ART. 14 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del Reg. 679/2016/UE i dati saranno trattati dalla CCIAA di Modena per la gestione del servizio/procedimento richiesto. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate, non saranno oggetto di diffusione ma, eventualmente, di comunicazione ad altri soggetti bene identificati per gli aspetti organizzativi inerenti all'espletamento del servizio/procedimento richiesto. I dati saranno conservati fino a revoca del consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale.

ART. 15 – TRASPARENZA

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.